MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA'

Art. 3

Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario

Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianita' in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facolta' e scuole universitarie in qualita' di professori incaricati o assistenti e di ruolo. Quest'ultimo requisito non e' richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le domande e di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le facolta' presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualita' di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenuto a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda. In mancanza, la chiamata puo' essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facolta', per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine. Coloro che siano chiamati da piu' facolta' sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione. Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facolta' rette da comitati tecnici. In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facolta' altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, e' soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74. A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. La nomina e' disposta presso la facolta' nella quale e' stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine. Le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente

all'entrata in vigore del presente provvedimento, nonche' ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. Per i concorsi banditi e per quelli in corso di svolgimento per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sia stato ancora formulato il giudizio conclusivo della commissione, si applica il disposto del comma successivo relativo alla designazione dell'unico vincitore. Il ruolo degli assistenti e' trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo e' consentita la messa a concorso dei posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneita', restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

a) titolari dei contratti di cui al successivo art. 5;

b) titolare di assegni di formazione scientifica e didattica, al compimento del periodo per cui l'assegno e' stato conferito;

c) tecnici laureati. Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo comma del successivo articolo 5. Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'art. 1 del presente provvedimento, le facolta' possono provvedere alla copertura di posti di ruolo mediante trasferimenti di professori che, anche in deroga all'art. 93, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, hanno decorrenza dal 1 marzo 1974.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1973, non più in vigore dal 2 dicembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'Universita'
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-universita/art-3-inquadramento-nei-ruoli-del-personale-docente-universitario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it